

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEL CLUB NAUTICO RICCIONE**  
**PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV-2**

**Versione del 15 giugno 2020**

**Premessa**

Il presente codice di comportamento ha lo scopo di fornire una serie di prescrizioni necessarie per l'attuazione efficace delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Sars-CoV-2 e per sensibilizzare chiunque partecipi all'attività sociale, lavorativa e sportiva del Club Nautico Riccione al rispetto delle misure normative volte a garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa e sportiva con il massimo grado di sicurezza possibile ad oggi conoscibile.

In questa fase, in cui la ripresa delle attività sportive avviene in un momento in cui la diffusione dell'agente patogeno è ancora in corso, il Club Nautico Riccione intende garantire la ripresa e lo svolgimento dell'attività sportiva con il massimo grado di tutela della salute attraverso il rispetto di comportamenti improntati alla responsabilità individuale e collettiva.

Le sanzioni previste nel presente codice rappresentano dunque uno strumento di ulteriore prevenzione.

Per quanto di sua spettanza il Club Nautico Riccione si impegna a:

- fornire le informazioni e la formazione necessaria per il rispetto delle norme igienico-sanitarie di prevenzione;
- adeguare la base nautica, le imbarcazioni e le attrezzature alle prescrizioni di cui al Protocollo F.I.V. del 20.05.2020;
- assicurare la presenza di un collaboratore o di un tecnico sportivo in possesso di titolo idoneo, che effettui le procedure di pulizia, sanificazione e svolgimento dell'attività sportiva in sicurezza;
- vigilare sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno del centro;

**Art. 1 – Destinatari e ambito di applicazione**

Sono destinatari delle norme del Codice di comportamento i soci, i lavoratori, i collaboratori, gli istruttori, i volontari, gli atleti e chiunque acceda alla base nautica e/o utilizzi le imbarcazioni e le attrezzature in dotazione al Club Nautico Riccione.

**Art. 2 - Norme Generali**

I soggetti di cui all'art. 1 nello svolgimento dell'attività lavorativa, sociale e sportiva devono rispettare le normative statali, locali e sportive relative alle misure di prevenzione dal contagio.

Gli stessi, anche fuori dal contesto del Club Nautico Riccione, dovranno tenere comportamenti che non contrastino con il presente codice di comportamento, rispettando rigorosamente le indicazioni governative, regionali e locali

**Art. 3 – Accesso ai locali e utilizzo delle imbarcazioni e attrezzature**

1. Sussiste l'obbligo di non fare ingresso presso la sede del Club e in qualsiasi spazio dello stesso anche aperto e di rimanere o tornare al proprio domicilio, in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112).
2. Sussiste l'obbligo di non fare ingresso o di non permanere all'interno della struttura, anche laddove successivamente all'ingresso, il soggetto avverta la sussistenza delle condizioni di pericolo, come sintomi di influenza, o temperatura corporea superiore a 37,5° o contatto con persone

risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti. La presenza di questi sintomi deve essere immediatamente dichiarata al personale del Club Nautico, o al referente della propria attività.

#### **Art. 4 – Allenamenti, Esercitazioni, Lezioni, Competizioni**

1. Gli atleti della squadra agonistica devono provvedere autonomamente quotidianamente alla rilevazione e all'annotazione, della temperatura corporea su un apposito registro. Tale documento deve essere esibito al personale preposto, o al referente dell'attività prima dell'inizio degli allenamenti/esercitazioni/lezioni/gare e consegnato con cadenza mensile alla Segreteria del Club Nautico. Per gli atleti minori tale certificazione dovrà essere firmata, dal genitore o da chi ne fa le veci.
2. I componenti dello staff, gli atleti della scuola vela e il personale di supporto devono essere sottoposti quotidianamente alla rilevazione della temperatura corporea, i cui valori andranno annotati nella scheda personale tenuta dalla Segreteria.
3. Lo staff tecnico della scuola vela dovrà quotidianamente ed all'inizio delle attività didattiche, procedere alla misurazione della temperatura corporea dei corsisti, che dovrà essere annotata nella scheda complementare alla autocertificazione denominata "*Tabella Temperatura Corporea*".
4. I documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere conservati agli atti del corso, o nei registri del Club sino al termine del periodo di emergenza per essere esibiti alle Autorità sanitarie su richiesta.
5. Durante i corsi di scuola vela è necessario osservare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, che dovrà essere mantenuto durante tutto lo svolgimento dell'attività ed è obbligatorio l'uso di mascherina conforme alle norme EN 14683:2019.
6. Per gli istruttori e collaboratori sarà necessario avere a bordo dei gommoni o battelli di assistenza i dispositivi di protezione individuali (conservati in spazi asciutti o borse stagne per garantirne l'uso efficace) da utilizzare in caso di impossibilità al rispetto del distanziamento interpersonale.
7. Gli atleti/allievi dovranno dotarsi, se non direttamente fornita dal Club, di una bottiglia personalizzata con il proprio nome e una sacca che la possa contenere, facilmente riconoscibile da parte dell'allievo e/o istruttore e da usare nelle attività didattiche in acqua.

#### **Art. 5 - Sanificazione imbarcazioni**

1. Gli istruttori e lo staff di supporto dovranno effettuare la sanificazione giornaliera con nebulizzatore contenente soluzione alcolica al 75%, o con altro prodotto approvato dalle Autorità sanitarie delle parti delle imbarcazioni particolarmente a contatto con l'atleta (es. barra del timone, albero/scafo in corrispondenza delle regolazioni). Per le derive collettive, le imbarcazioni d'altura e i monotipi la sanificazione dovrà essere effettuata anche ad ogni cambio equipaggio.
2. Gli incaricati della sanificazione dovranno compilare un'autocertificazione in cui dichiarano l'esecuzione della sanificazione e della pulizia e la dovranno depositare presso la Segreteria del Club Nautico al termine di ogni settimana di attività.

#### **Art. 6 - Sanificazione attrezzature sportive condivise**

1. Prima dell'inizio ed al termine dell'attività giornaliera o al termine di ogni ciclo di lezioni, se vengono effettuati più turni durante la giornata, gli istruttori e i collaboratori tecnici sotto la cui supervisione si tengono le sedute di gara/allenamento/istruzione dovranno effettuare la sanificazione di tutta l'attrezzatura sportiva e non utilizzata durante l'evento, mediante l'utilizzo di prodotti contenenti soluzione alcolica al 75%, o con altro prodotto approvato dalle Autorità sanitarie.

2. L'aiuto di galleggiamento dovrà essere di uso personale e non dovrà essere scambiato durante le attività giornaliere.
3. Gli incaricati della sanificazione dovranno compilare un'autocertificazione in cui dichiarano l'esecuzione della sanificazione e della pulizia secondo quanto previsto dal comma 1 e la dovranno depositare presso la segreteria del Club Nautico al termine di ogni settimana di attività.
4. Le attrezzature che non possono essere disinfettate non devono essere utilizzate.

#### **Art. 7 - Pulizia Imbarcazioni, attrezzature e abbigliamento**

1. Le imbarcazioni, le attrezzature sportive e l'abbigliamento devono essere oggetto di pulizia al termine di ogni allenamento/gara/competizione e comunque giornaliera al termine del loro uso da parte dello staff tecnico e dei collaboratori. Per "pulizia" si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n° 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.
2. Per tutta l'attrezzatura sportiva e non, utilizzata durante le sedute di allenamento, è fatto obbligo di effettuare la pulizia con prodotti idonei da parte dell'atleta e dell'allievo prima dell'inizio ed al completamento della propria seduta di attività.

#### **Art. 8. Precauzioni generali**

1. I soggetti di cui all'art. 1, dovranno seguire le seguenti disposizioni in ottica di prevenzione durante la loro permanenza nel sito e nelle imbarcazioni in dotazione al Club Nautico Riccione:
  - a) mantenere la distanza di almeno un metro tra di loro e le altre persone o indossare una mascherina conforme alle norme EN 14683:2019 di diversi materiali plastici sintetici o in lattice;
  - b) evitare il più possibile contatti con le zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa, locali dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, ecc.).
2. Si raccomanda il rispetto delle buone pratiche di igiene ed in particolare:
  - a) lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizione sanitarie;
  - b) indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti;
  - c) non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
  - d) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
  - e) evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri, indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
  - f) bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
  - g) buttare subito in appositi contenitori, ben sigillati, i fazzoletti di carta o altri materiali usati come cerotti, bende ecc.

#### **Art. 9 – Richiami**

1. Per quanto non espressamente e specificamente indicato nel presente Codice, si rinvia al Protocollo F.I.V. del 20.05.2020 e successive modificazioni/integrazioni, le cui norme devono essere considerate parte integrante delle prescrizioni contenute nel presente documento.
2. Anche le norme statali, regionali e locali in materia di contenimento e prevenzione del rischio da contagio devono considerarsi integralmente richiamate e dovranno essere rispettate da tutti i soggetti destinatari del Codice.

## **Art. 10 - Sanzioni**

1. In caso di accertato comportamento non conforme a quanto previsto dal presente codice o alle norme statali e al Protocollo F.I.V., il Club Nautico Riccione per tramite del Delegato alla salute e sicurezza nello svolgimento dell'attività sportiva della Scuola Vela, Sig. Stefano Giuliodori, procederà all'irrogazione di una tra le seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti secondo l'elenco di cui ai seguenti commi.
2. Il mancato rispetto delle procedure di pulizia e sanificazione di cui agli artt. 5, 6, e 7, o la loro mancata documentazione tramite autocertificazione comporta per i lavoratori, i collaboratori, gli istruttori e i volontari:
  - a) avvertimento scritto alla prima omissione;
  - b) decurtazione del compenso/rimborso commisurato ad un'intera giornata di attività alla seconda omissione;
  - c) sospensione dall'attività per n. 5 giorni alla terza omissione;
  - d) risoluzione del rapporto di collaborazione alla quarta omissione.
3. Le stesse sanzioni si applicano in caso di mancata osservanza dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 4, commi 6 e 7.  
In tal caso il soggetto che non rispetta la prescrizione potrà essere temporaneamente allontanato dal Club fino a che non sarà munito dei dispositivi.
4. Il mancato rispetto da parte degli obbligati delle procedure di accertamento, registrazione e mantenimento delle misurazioni della temperatura corporea e delle relative autocertificazioni di cui all'art. 4, comporta le seguenti sanzioni:
  - a) avvertimento scritto alla prima omissione;
  - b) decurtazione del compenso/rimborso commisurato ad un'intera giornata di attività alla seconda omissione;
  - c) sospensione dall'attività per n. 5 giorni alla terza omissione;
  - d) risoluzione del rapporto di collaborazione alla quarta omissione.
5. il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comporta l'immediato allontanamento dai siti gestiti dal Club Nautico e il divieto di ingresso fino a quando non sarà documentata l'assenza dell'agente patogeno, mediante l'esibizione di documentazione proveniente dalle Autorità sanitarie competenti e l'approvazione al rientro da parte del Delegato alla Sicurezza, che potrà preventivamente ottenere un parere medico prima di accordare il rientro.
6. Il Delegato alla sicurezza potrà comunque prendere qualsiasi provvedimento che riterrà opportuno, qualora dovesse accertare delle violazioni alle prescrizioni del Codice, alle normative statali, regionali e locali, nonché a quelle contenute nel Protocollo F.I.V.
7. Eventuali ricorsi contro le sanzioni irrogate saranno risolti dal Collegio dei Probiviri.

**CLUB NAUTICO RICCIONE ASD**